

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

160° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente BISCARDI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4975) *Deputati SOAVE ed altri: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali*, approvato dalla Camera dei deputati

(3310) *BALDINI ed altri: Interventi per la promozione ed il finanziamento del Festival Puccini di Torre del Lago*

(4967) *MACERATINI ed altri: Riconoscimento di un contributo annuo, per il triennio 2001-2003, al Centro nazionale di studi leopardiani di Recanati (MC) ed al Centro internazionale «Eugenio Montale» di Roma*

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 4975. Assorbimento dei disegni di legge nn. 3310 e 4967)

* PRESIDENTEPag. 2, 4, 7
PONTONE (AN) 7

D'URSO (*Misto*)Pag. 7
* MONTICONE (*PPI*), relatore alla Commissione 2, 7
D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali 7

(4959) *BISCARDI ed altri: Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»*

(Seguito della discussione e rinvio)

* PRESIDENTE 12
ANDREOLLI (*PPI*) 12

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4975) Deputati SOAVE ed altri: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, approvato dalla Camera dei deputati

(3310) BALDINI ed altri: Interventi per la promozione ed il finanziamento del Festival Puccini di Torre del Lago

(4967) MACERATINI ed altri: Riconoscimento di un contributo annuo, per il triennio 2001-2003, al Centro nazionale di studi leopardiani di Recanati (MC) ed al Centro internazionale «Eugenio Montale» di Roma

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 4975. Assorbimento dei disegni di legge nn. 3310 e 4967)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali», d'iniziativa dei deputati Soave, Aprea, Bracco, Malgieri, Rodeghiero, Volpini e Napoli, già approvato dalla Camera dei deputati; «Interventi per la promozione ed il finanziamento del Festival Puccini di Torre del Lago», d'iniziativa dei senatori Baldini, Pera, La Loggia, Maceratini, Andreotti, Travaglia, Manca, Lauro, Bosi, Vedovato, Falomi, Mungari, Besso Cordero, Carpinelli, Lo Curzio, Parola, Pianetta, Castelli, Bornacin, Terracini, Manis, Manfredi, Robol, Centaro, Novi, Rizzi, Lasagna, Gawronski, Ascutti, Pastore, Vegas, Ventucci, Mundi, Lauria Baldassare, Bruni, Cortelloni, Di Benedetto, Fiorillo, Giorgianni, Pellicini, Turini, Marri, Monteleone e Napoli Roberto e «Riconoscimento di un contributo annuo, per il triennio 2001-2003, al Centro nazionale di studi leopardiani di Recanati (MC) ed al Centro internazionale "Eugenio Montale" di Roma», d'iniziativa dei senatori Maceratini, Cusimano, Mantica, Magnalbò, Pedrizzi, Curto e Collino.

Prego il senatore Monticone di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo il disegno di legge n. 4975 importante ed urgente per due ragioni principali: innanzi tutto, perché pone in essere una serie di interventi a tutela del patrimonio culturale nazionale; inoltre, con questa norma si dà attuazione a molte delle finalizzazioni introdotte nella legge finanziaria 2001 per la parte relativa al Ministero per i beni e le attività culturali.

L'abbinamento all'atto Senato n. 4975 dei disegni di legge nn. 3310 e 4967 si è reso necessario giacché i due provvedimenti intervengono su alcune iniziative afferenti i beni culturali ricomprese, sia pure parzialmente, nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

Propongo quindi che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 4975, del quale vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi alcuni aspetti essenziali.

Di grande rilievo è l'articolo 1, nel quale si prevede che per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonché per la valorizzazione ed il potenziamento dei musei, è autorizzata una spesa di alcune decine di miliardi da ripartire nel triennio 2001-2003. Tali interventi saranno definiti da un decreto che il Ministero per i beni e le attività culturali dovrà emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In questo articolo sono contemplate alcune finalizzazioni indicate nel disegno di legge finanziaria, ma che non sono state elencate nell'articolo 5; in tal senso mi permetto di segnalare l'opportunità che nel decreto da emanarsi a cura del Ministero siano contenute delle precisazioni per quanto attiene, ad esempio, gli interventi per il patrimonio culturale dell'isola di Capri, argomento per altro oggetto sia di una proposta di legge – che non è stata abbinata ai provvedimenti in esame perché non aveva una immediata connessione con gli stessi – sia di un ordine del giorno.

Desidero altresì segnalare un altro intervento di grande rilievo sia dal punto di vista finanziario, sia – soprattutto – sotto il profilo culturale (sul quale preannuncio la presentazione di un ordine del giorno) che riguarda il Museo del Risorgimento di Torino. Ovviamente, i colleghi che lo desiderano potranno eventualmente ricordare altre finalizzazioni che non siano specificatamente già elencate nel disegno di legge in esame.

Di grande importanza anche l'articolo 2, recante disposizioni in materia di personale. In base a tale norma il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi, per ulteriori due mesi, a decorrere dalla scadenza dei contratti, del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 494 del 1999.

L'articolo 3 concerne il piano per l'arte contemporanea e destina alla realizzazione dello stesso una spesa annua di 10 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

L'articolo 4 rappresenta una novità positiva anche per ciò che riguarda le finalizzazioni indicate nel disegno di legge finanziaria; nello specifico mi riferisco agli interventi per Genova capitale europea della cultura per il 2004. Ritengo si tratti di un'iniziativa di grande importanza per questa città che per un determinato periodo diventerà il punto di confluenza di arte e letteratura, ma anche di economia e relazioni internazionali.

L'articolo 5 prevede una lunga serie di disposizioni in materia di spettacolo e di attività culturali che rappresentano la traduzione nominativa di una parte notevole delle finalizzazioni contenute nel disegno di legge finanziaria.

Pur non soffermandomi sulle singole postazioni, desidero comunque sottolineare alcuni interventi espressamente indicati nei disegni di legge abbinati; mi riferisco a quelli in favore del Centro nazionale di studi leo-

pardiani (atto Senato n. 4967) e della Fondazione festival pucciniano di Viareggio (atto Senato n. 3310).

Da questo elenco emergono due disposizioni molto importanti: il contributo alla associazione Amici del Teatro Petruzzelli di Bari ed il riordino normativo del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo.

L'ultimo comma dell'articolo 5 stabilisce l'obbligo per il Ministero per i beni e le attività culturali di presentare, dopo il primo biennio di attuazione della presente legge, una relazione sull'attività dei soggetti interessati, e questa norma credo rappresenti un grande passo avanti.

Nei successivi articoli 6 e 7 vengono specificate due iniziative, di cui una di particolare rilevanza anche per la cultura universitaria. Mi riferisco all'obbligo per le università di deliberare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di durata biennale relativamente alle professionalità nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. Tale delibera attua il piano di riforma dell'università per quanto riguarda le lauree specialistiche che debbono essere indicate come vie di accesso a queste ulteriori scuole di specializzazione.

L'altra iniziativa cui ho fatto riferimento (articolo 7) concerne il rifinanziamento di interventi per la città di Siena e la concessione di un contributo per la realizzazione dell'Auditorium del Maggio musicale fiorentino, norma quest'ultima che si pone in linea con numerosi altri provvedimenti che recentemente hanno riguardato le attività musicali e che considero più che opportuna.

In conclusione, raccomando una sollecita approvazione del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati ed il conseguente assorbimento dei provvedimenti abbinati.

PRESIDENTE. Avverto che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a, della 5^a e della 8^a Commissione sul disegno di legge n. 4975.

Poichè non vi sono iscritti a parlare in discussione generale e nessuno chiede la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti, credo che possiamo senz'altro procedere all'esame dei seguenti ordini del giorno:

0/4975-3310-4967/1/7

Guido DE MARTINO, RESCAGLIO, MARINO, MONTICONE

«La 7^a Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 4975 e abbinati, recanti interventi per i beni e le attività culturali,

premesso che:

il Governo in sede di approvazione della manovra finanziaria per il triennio 2001-2003 ha accolto un ordine del giorno che lo impegna a concedere dal 2001 al Centro Nazionale di Studi Leopardiani un contributo

annuo di lire 500 milioni per il finanziamento del Centro mondiale della poesia sul Colle dell'Infinito;

tra le "finalizzazioni" della tabella A (fondo speciale di parte corrente) della legge finanziaria per il 2001 è previsto uno stanziamento di lire 500 milioni annui per il triennio 2001-2003 in favore del "Centro Nazionale di Studi Leopardiani",

impegna il Governo a prevedere la destinazione di tale finanziamento per le attività del Centro mondiale della poesia sul Colle dell'Infinito».

0/4975-3310-4967/2/7

BEDIN, MONTICONE, RESCAGLIO

«La 7^a Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 4975 e abbinati, recanti interventi per i beni e le attività culturali,

considerato che:

il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4975 richiama l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;

il comma 3 dell'articolo 1 richiama le norme e le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 9 dell'articolo 5 dello stesso disegno di legge n. 4975;

i commi 2 e 3 dell'articolo 1 sottolineano sia il ruolo dei pareri delle Soprintendenze competenti per territorio sia la vigilanza da loro esercitata rispetto ad interventi direttamente effettuati dai soggetti proprietari possessori o detentori dei beni culturali;

la legge n. 400 del 29 dicembre 2000, recante rifinanziamento della legge n. 513 del 1999 in materia di beni e attività culturali, detta nuove norme e stanziamento risorse aggiuntive;

il decreto ministeriale concernente l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 513 del 1999 – emanato il 4 agosto 2000 – chiarisce, tra i criteri, che si dovrà tener conto, nella individuazione degli interventi da attuare su beni culturali non statali, sia degli atti di indirizzo parlamentare sia della possibilità di "concludere i lavori occorrenti", consentendo la fruizione dei beni,

impegna il Governo ad esaminare con attenzione, nell'ambito della individuazione degli interventi da attuare, le esigenze poste dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto orientale in ordine alla tutela e alla valorizzazione del Palazzo Gradenigo di Piove di Sacco (Padova) sottoposto alle disposizioni di tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, del decreto ministeriale 3 dicembre 1983 e oggetto di un avviato progetto di restauro conservativo, approvato nel febbraio 2000 e di necessarie intese tra il proprietario dell'immobile e la Soprintendenza competente per territorio».

0/4975-3310-4967/3/7

PONTONE, D'URSO, PACE

«La 7^a Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 4975 e abbinati, recanti interventi per i beni e le attività culturali,

impegna il Governo ad includere, nel decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 4975, gli interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale dell'isola di Capri anche tenendo presente quanto previsto dal disegno di legge n. 4953».

0/4975-3310-4967/4/7

MASULLO, DONISE, Guido DE MARTINO, PELELLA, D'URSO

«La 7^a Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 4975 e abbinati, recanti interventi per i beni e le attività culturali,

premesso che:

l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge n. 4975 prevede una autorizzazione di spesa di 500 milioni annui per il triennio 2001-2003 in favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli;

l'articolo 8 pone la relativa copertura finanziaria a carico dell'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

nella legge finanziaria per il 2001 la finalizzazione in favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli (tabella B) a carico dell'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica risulta di lire 1.500 milioni annui per il triennio 2001-2003,

impegna il Governo a provvedere urgentemente».

0/4975-3310-4967/5/7

MONTICONE, RESCAGLIO

«La 7^a Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 4975 e abbinati, recanti interventi per i beni e le attività culturali,

impegna il Governo ad includere il Museo ed Istituto per la storia del Risorgimento italiano nel decreto previsto dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 4975 secondo la finalizzazione già prevista nella legge finanziaria per il 2001».

PONTONE. Signor Presidente, diamo per illustrato l'ordine del giorno n. 3.

D'URSO. Diamo per illustrato l'ordine del giorno n. 4.

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, do anch'io per illustrati gli ordini del giorno che portano la mia firma ed esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 3 e 4.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, il Governo accoglie tutti gli ordini del giorno presentati.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno.

È stato proposto dal relatore che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 4975.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 4975:

Art. 1.

(Interventi su beni culturali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonchè per la valorizzazione e il potenziamento di musei, è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 2001, di lire 28.500 milioni per l'anno 2002, nonchè di lire 40.000 milioni per l'anno 2003.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Soprintendenze competenti per territorio.

3. Gli interventi di cui al presente articolo, nonchè quelli di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 9 dell'articolo 5 della presente legge, possono essere direttamente effettuati dai soggetti proprietari, possessori o detentori dei beni ai quali sono assegnate le relative risorse, sotto la vigilanza della competente Soprintendenza.

È approvato.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, fino al 31 dicembre 2001, nonchè del personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per ulteriori due mesi a decorrere dalla scadenza dei singoli contratti. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 32.500 milioni per l'anno 2001.

È approvato.

Art. 3.

(Piano per l'arte contemporanea)

1. Al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, il Ministro per i beni e le attività culturali predispone un «Piano per l'arte contemporanea», per la realizzazione del quale, ivi comprese le connesse attività propedeutiche e di gestione del medesimo, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2002, la spesa annua di lire 10.000 milioni.

2. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, dopo le parole: «attività propedeutiche,» sono inserite le seguenti: «nonchè per la nomina di un curatore».

È approvato.

Art. 4.

(Interventi per Genova capitale europea della cultura 2004)

1. Al fine di consentire i primi interventi propedeutici al programma «Genova capitale europea della cultura 2004», è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. L'individuazione degli interventi è effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con il sindaco di Genova.

È approvato.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di spettacolo e di attività e istituzioni culturali)

1. Per il potenziamento delle strutture e del patrimonio delle biblioteche ecclesiastiche è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno de-

gli anni 2001, 2002 e 2003. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità di erogazione dei contributi.

2. Per le attività istituzionali della Biblioteca Ambrosiana di Milano è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

3. Per l'esercizio delle attività istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, è autorizzata la spesa, in favore di ciascuno dei due soggetti, di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

4. A decorrere dall'anno 2002, sono concessi, per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, un contributo annuo di lire 4.000 milioni all'Associazione Reggio Parma Festival, un contributo annuo di lire 1.000 milioni alla Fondazione Festival Pucciniano di Viareggio-Torre del Lago, nonché un contributo annuo di lire 300 milioni all'Associazione Centro Europeo di Toscolano.

5. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai titolari ed utilizzatori di sale adibite a pubblico spettacolo per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli, a decorrere dall'anno 2002, è autorizzata la spesa complessiva annua di lire 10.000 milioni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere del Comitato per i problemi dello spettacolo, sono definiti i soggetti, i criteri e le modalità di erogazione della somma di cui al presente comma.

6. A decorrere dall'anno 2002, è concesso all'Istituto universitario di architettura di Venezia un contributo annuo di lire 1.000 milioni per le attività connesse alla formazione specialistica di soggetti operanti nel campo della produzione teatrale e dello spettacolo dal vivo.

7. Per favorire la ripresa delle attività musicali in attesa della ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari è concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuo di lire 500 milioni in favore dell'Associazione Amici del Teatro Petruzzelli.

8. All'articolo 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: «, secondo quanto previsto» fino alla fine del comma sono soppresse.

9. All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per interventi di restauro paesaggistico».

10. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, le parole: «per un ulteriore biennio» sono sostituite dalle seguenti: «per due ulteriori bienni».

11. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 2 ed il comma 5 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1997, n. 420, nonché il regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, ed il regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1928, n. 462. Il museo nazionale di Castel Sant'Angelo continua ad essere ufficio dirigenziale di seconda fascia del Ministero per i beni e

le attività culturali, fino al riordino di tali uffici, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

12. Per la più efficace attuazione del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, è autorizzata la spesa annua di lire 5.000 milioni, a decorrere dall'anno 2002.

13. Il Ministro per i beni e le attività culturali, dopo il primo biennio di attuazione della presente legge, presenta alle Camere una relazione sull'attività dei soggetti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, relativamente ai contributi stanziati ai sensi dei medesimi commi.

È approvato.

Art. 6.

(Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale)

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università deliberano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di durata biennale relativamente alle professionalità nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, sulla base di criteri predeterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti i criteri per individuare le lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, per l'accesso alle predette scuole.

È approvato.

Art. 7.

(Rifinanziamento di interventi per la città di Siena e concessione di un contributo per la realizzazione dell'Auditorium del Maggio musicale fiorentino)

1. È autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444.

2. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, in favore del comune di Firenze, per la realizzazione dell'*Auditorium* del Maggio musicale fiorentino.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

È approvato.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 5, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 2001, a lire 35.300 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e a lire 31.800 milioni a decorrere dal 2004, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando, quanto a lire 830 milioni per l'anno 2001 e a lire 130 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a lire 34.670 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e a lire 34.800 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 4, pari a lire 29.000 milioni per l'anno 2001, a lire 30.500 milioni per l'anno 2002 e a lire 40.000 milioni per l'anno 2003, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 27.000 milioni per il 2001, a lire 28.500 milioni per il 2002 e a lire 40.000 milioni per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

È approvato.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 4975 nel suo complesso.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge nn. 3310 e 4967 restano assorbiti.

(4959) BISCARDI ed altri: Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4959, sospesa nella seduta del 6 febbraio 2001.

Poichè nessuno domanda di parlare in discussione generale ed il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in replica, suggerirei di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti.

ANDREOLLI. Signor Presidente, propongo di fissare il suddetto termine alle ore 11 di oggi.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la richiesta del senatore Andreolli si intende accolta.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.